



COMUNE DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Collegio dei Revisori

Parere n° 10

L'anno duemila ventidue, il giorno 22 del mese di aprile, si è riunito in modalità audio-conferenza - il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia nelle persone di:

Dott.ssa Maria Laura Vacca – Presidente

Dott. Maurizio Casti – Componente

Rag. Pietro Soru – Componente

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 21 aprile 2022 inerente” Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e delle riduzioni COVID – anno 2022”.

Il Collegio dei Revisori:

- Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e delle riduzioni COVID anno 2022”.
- Visto l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) con cui viene abolita l'Imposta Comunale Unica (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della suddetta legge;
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31 marzo 2014 e successive

modificazioni, veniva approvato il regolamento disciplinante la IUC, e che, come specificato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2020, tale regolamento rimane vigente per la parte dedicata alla Tari (Parte Quarta) in quanto conforme all'attuale normativa e che continueranno a trovare applicazione, limitatamente alla Tari, le norme contenute nella - Parte Prima - di detto regolamento (Disciplina Generale dell'Imposta Unica Comunale), se non incompatibili con la vigente normativa;

- Visto l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:” gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”
- L’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
- Visto l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 che dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: “5-sexiesdecies. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*”
- l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;
- Visto il Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei Rifiuti anno 2022, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 21/03/2022,

dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022, da trasferirsi in entrata tariffaria, per l'importo di € 4.998.825,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 2.031.838,00

COSTI VARIABILI € 2.966.987,00

- Vista la Deliberazione di C.C. n. 48 del 30/06/2021, avente ad oggetto “ deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09.03.2021- Integrazione per riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 a favore di alcune categorie di utenze non domestiche a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 e proroga dei termini di versamento delle rate Tari 2021.”, con la quale sono state disposte, d'ufficio e in riferimento al solo anno 2021 , delle riduzioni tariffarie a particolari categorie di utenze;
- Che l'Ente per le finalità di cui alla deliberazione citata ha avuto a disposizione somme per un ammontare complessivo di euro 509.240,77;
- Visto l'art. 13 del Decreto legge 22 febbraio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, e relativo alla possibilità di utilizzare i risparmi dei Fondi COVID percepiti per le annualità precedenti, anche nel corso dell'esercizio 2022;
- Preso atto che, delle somme assegnate, per le specifiche finalità concernenti le riduzioni tari, ed in particolare delle risorse di cui all'art. 106 del D.L. n. 30/2020, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del D.L. 104/2020, risulta non utilizzata la somma residua di importo pari ad € 176.260,01;
- L'Ente ha valutata l'opportunità e la necessità di riproporre le azioni di sollievo, ovvero la riduzione, nei confronti delle categorie di utenze non domestiche risultate beneficiarie nell'esercizio 2021, rideterminando la percentuale di riduzione in relazione alla residua quota di risorse disponibili, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19, per il cui contenuto dettagliato si fa espresso riferimento al testo della proposta di delibera in esame;
- Preso atto delle suddette aliquote e relative agevolazioni/riduzioni;
- Che il costo delle riduzioni indicate, complessivamente pari ad euro 176.260,01, trova copertura integrale, mediante le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 106 del D.L. n. 30/2020, come integrate dalle risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del D.L. 104/2020, e disponibili nell'avanzo vincolato del rendiconto 2021 in corso di approvazione.

VISTO

- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 attestante anche la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

CONSIDERATO

- il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di regolamento per l'applicazione di tributi locali così come previsto dall'art. 239 comma 1 lettera b), n. 7 del TUEL;

ESPRIME

Parere favorevole sulla Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21 aprile 2022, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e delle riduzioni COVID anno 2022"

Il Collegio dei Revisori raccomanda all'Ente

di pubblicare la deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e sul sito internet del Ministero delle Finanze.

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Maria Laura Vacca

Rag. Pietro Soru

Dott. Maurizio Casti